



CAUSA N. 444/2018 R.G. - [REDACTED] / S.C.C.I. SPA- SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI INPS

Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta nell'udienza che precede,
sentite le parti,
letti gli atti ed esaminati i documenti,

visto l'art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016, in virtù del quale Riscossione Sicilia S.p.a. è facoltizzata ad "*...avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...*";

considerato che l'Ente convenuto si è costituito a mezzo di procuratore del libero foro e rilevato che agli atti difetta prova circa la regolarità della procura conferita alla luce della disposizione normativa sopra richiamata;

letto l'art. 182 c.p.c.;

assegna

a Riscossione Sicilia S.p.a. termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dare prova della regolarità della costituzione in giudizio ovvero per sanare l'eventuale vizio della medesima costituzione.

Successivamente,

vista la domanda riconvenzionale svolta, ancorché in via condizionata, dalla resistente Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.a.;

autorizza

quest'ultima a depositare memoria integrativa per controdedurre esclusivamente su tale domanda entro il termine perentorio di 10 giorni prima rispetto all'udienza di seguito individuata.

Fissa

per prosieguo del giudizio l'udienza del **4 giugno 2019, ore 10.45**.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Sciacca, 24 febbraio 2019.

IL GIUDICE
dott. Paolo FUSARO

